

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI**

TRA

L'Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Paola Mannara

e

il Dott. Ing. Stefano Rodà, nato a Milano il 28.2.1960 e residente in 56125 Pisa, Piazza Guerrazzi 23 , Codice fiscale RDOSFN60B28F205V,

- PREMESSO che l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 impone alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
- VISTO che il medesimo articolo al comma 3) prevede la possibilità, per le P.A. di designare un unico RPD mettendosi in rete;
- CONSIDERATO che la rete non si è ancora costituita;
- VISTA la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo – contabili;
- VISTO l'art. 44 del Decreto n. 129/18;
- VISTO l'art. 7, c. 6) del D.Lgs. 165/2001 ("Testo unico sul pubblico impiego") in merito ai criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti;
- VISTA la Circolare n. 2/08 dell'11.3.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

si conviene e si stipula quanto segue:

il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l'anno 2019;

art. 1 – TERMINOLOGIA

Ai fini di un'uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per 'Amministrazione scolastica' si intende l'Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per RDP o Esperto si intende il Dott. Ing. Stefano Rodà;

art. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell'Amministrazione scolastica, dell'incarico RDP dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Campi Bisenzio fino a tutto il 31.12.2019.

art. 3 – OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell'articolo precedente fino a tutto il 31.12.2019.

L'esperto si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall'Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art. 2229 e segg. c.c.

art. 4 – RESPONSABILITA'

L'esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni di cui al presente contratto, l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso di € 650,00, esclusi IVA e C.N.P.I.A.. Del compenso globale sono da intendersi: € 52,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l'ambiente nel quale andrà ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell'emergenza; l'8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell'attività che altri soggetti presenti all'interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l'attività svolta.

Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata o PEC in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'esperto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente contratto decorre dalla data odierna e scade in data 31/12/2019. Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo.

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperto.

Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA


Ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 12-21 del Regolamento UE 2016/679. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi.

Art. 11 - ONERI FISCALI


Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente.

Campi Bisenzio, 18/01/2019
Prot.317/B15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Paola Mannara)



L'ESPERTO
(Dott. Ing. Stefano Rodà)



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate

L'ESPERTO
(Dott. Ing. Stefano Rodà)

